

LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 18

**Conferimenti e aumenti di quote di partecipazione
della Regione al capitale sociale di enti
e società per azioni di interesse regionale¹**

Art. 1 (Aumento del conferimento della Regione al capitale del Mediocredito S.p.A.)

1. Il conferimento della Regione al capitale sociale del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.P.A. è aumentato di lire 11.218.900.000, così suddivise:

- esercizio 1993 lire 7.649.250.000
- esercizio 1994 lire 3.569.650.000.

Art. 2 (Autorizzazione al versamento di quote dal Mediocredito S.p.A. e utilizzo dividendi 1992)

1. Il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. è autorizzato a versare alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige una quota fino alla concorrenza massima di lire 2.058.300.799 sui fondi di riserva speciale istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza della Regione.

2. Viene altresì autorizzato l'utilizzo dell'importo di lire 1.101.491.201 del dividendo attribuito alla Regione, per l'anno 1992, sulla quota di partecipazione al capitale del Mediocredito S.p.A.

3. L'importo di lire 3.159.792.000 viene detratto dalla quota che la Regione è tenuta a versare nel 1993.

¹ In B.U. 30 novembre 1993, n. 58 – Suppl. ord. n. 1.

Art. 3 (Aumento del capitale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano)

1. Il conferimento della Regione al patrimonio dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano, con sede in Bolzano, è ulteriormente aumentato di lire 3.445.217.437 così suddivise:

- esercizio 1993 lire 1.445.217.437
- esercizio 1994 lire 1 miliardo
- esercizio 1995 lire 1 miliardo.

Art. 4 (Aumento della quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento)

1. È autorizzato il versamento di lire 1.431.227.933 a favore del Credito Emiliano, con sede in Reggio Emilia, a titolo di riscatto al valore attuale di n. 11.749 azioni libere, corrispondenti alla quota di partecipazione del medesimo al capitale della Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.095.345.370 così suddivisa:

- esercizio 1993 lire 10.525.695.370
- esercizio 1994 lire 4.569.650.000
- esercizio 1995 lire 1 miliardo.

2. Alla copertura dell'onere di lire 10.525.695.370, gravante sull'esercizio 1993, si provvede per lire 3.159.792.000 con l'importo che verrà introitato nel bilancio regionale in forza dell'articolo 2 e per lire 7.365.903.370 mediante riduzione di

PARTECIPAZIONI

pari importo del fondo globale" iscritto al capitolo n. 2300 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo; al restante importo di lire 5.569.650.000, a carico degli esercizi 1994 e 1995, si provvede mediante utilizzo della disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per i medesimi esercizi, al capitolo n. 2300 del bilancio triennale 1993-1995.

